



Documento di seduta

A8-0170/2017

25.4.2017

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Commissione per gli affari esteri
Commissione per lo sviluppo
Commissione per i bilanci

Relatori: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzuliță, Eider Gardiazabal Rubial

(Procedura con le commissioni congiunte – Articolo 55 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	59
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	61
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	85
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	87

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0586),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0377/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0170/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell'Unione è **necessario per** sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al

Emendamento

(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell'Unione ***mira a*** sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato

vicinato dell'Unione, in quanto strumento per **promuovere gli** obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, **consentendo in tal modo di affrontare le cause profonde della migrazione**. Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).

dell'Unione, in quanto strumento per **contribuire al conseguimento degli** obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), **in particolare l'eliminazione della povertà**, nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente. **Gli investimenti destinati all'Africa e al vicinato dell'Unione contribuiranno ad affrontare le pressioni migratorie scaturite dalla povertà, dai conflitti, dall'instabilità, dal sottosviluppo, dalla disuguaglianza, dalle violazioni dei diritti umani, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici, in modo complementare con i quadri di partenariato con i paesi terzi. Il piano per gli investimenti esterni** dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Dovrebbe **inoltre** consentire agli investitori **europei** e alle imprese private, **comprese** le piccole e medie imprese, di **partecipare** in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Emendamento

(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo, **i principi dell'efficacia dello sviluppo, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo sancita dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**. Dovrebbe consentire agli investitori e alle imprese private, **in particolare** le **micro**, piccole e medie imprese, di **contribuire** in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, **in linea con le politiche dell'Unione in materia di sviluppo e di**

vicinato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'EFSD dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, che riconosce la migrazione internazionale come una realtà multidimensionale di grande rilevanza per lo sviluppo dei paesi di origine, transito e destinazione, che richiede risposte coerenti e globali, pur sottolineando il potenziale del contributo dei migranti alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Ciò è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'UE, assicurando **coerenza e** sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato.

(3) Ciò è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'UE, assicurando **che la politica esterna dell'Unione sia del tutto coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e garantendo** sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato. **Ciò è altresì coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il diritto internazionale dei diritti umani e assicura che nell'affrontare le questioni dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare sia adottato un approccio fondato sui diritti umani.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti *inizialmente destinati sia a regioni africane (per i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000)*²² sia ai paesi del vicinato, creando così opportunità in termini di crescita e occupazione, massimizzando l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando fondi del settore privato.

²² GU L 317 del 15.12.2000, modificata da ultimo da GU L 287 del 4.11.2010.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il **Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)**, in quanto parte del piano per gli investimenti esterni, dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per finanziare **e attrarre** investimenti **che favoriscano uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e promuovano la resilienza socioeconomica dei paesi partner, massimizzando al contempo l'addizionalità, affrontando i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimale e attirando fondi del settore privato. Le operazioni dell'EFSD dovrebbero essere chiaramente distinte da altre forme di sostegno e a queste complementari, in particolare per quanto riguarda il mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI), l'iniziativa della BEI sulla resilienza economica e lo strumento per gli investimenti ACP. Le operazioni dell'EFSD dovrebbero altresì essere complementari alle attività già intraprese da altri enti finanziari ammissibili e coprire i punti ciechi negli investimenti cui queste non sono attualmente in grado di ovviare.**

(4 bis) Il coinvolgimento del settore

privato nella cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, e dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi e basato sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Tale coinvolgimento dovrebbe essere fondato sull'impegno a rispettare gli orientamenti e i principi concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) L'EFSD dovrebbe promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche e lo spirito imprenditoriale come pure la crescita verde e inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alla parità di genere e all'autodeterminazione delle donne e dei giovani, in linea con il piano d'azione dell'Unione sulla parità di genere 2016-2020, rafforzando nel contempo lo Stato di diritto, la buona governance, i diritti umani e l'equità nell'accesso alle risorse naturali e nel loro utilizzo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Al fine di adempiere agli impegni politici dell'Unione in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, una quota minima del 35 % dei finanziamenti a titolo dell'EFSD dovrebbe essere destinata a operazioni di finanziamento e di investimento del tutto pertinenti a tali settori, contribuendo così all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) Le azioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, e dirigere l'aiuto pubblico allo sviluppo verso i paesi meno sviluppati nell'ottica di orientare il 50 % degli APS dell'Unione verso tali paesi nel prossimo futuro.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 4 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) L'assistenza tecnica ai paesi partner dovrebbe costituire il secondo pilastro del piano per gli

investimenti esterni. In tale prospettiva, la Commissione dovrebbe potenziare l'assistenza per aiutare i paesi partner ad attrarre investimenti preparando e promuovendo meglio i progetti, sviluppando un maggior numero di progetti finanziariamente sostenibili e pubblicizzandoli nell'ambito della comunità internazionale degli investitori. È opportuno creare un portale web per i progetti, sotto forma di una banca dati pubblicamente accessibile e di facile utilizzo, per fornire informazioni rilevanti per ogni progetto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 septies) Il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner dovrebbe costituire il terzo pilastro del piano per gli investimenti esterni. Nel contesto delle relazioni politiche che l'Unione intrattiene con i paesi partner, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'Alto rappresentante) dovrebbero mantenere dialoghi politici volti a sviluppare quadri giuridici, politiche e istituzioni che promuovano stabilità economica, investimenti sostenibili e crescita inclusiva. Tali dialoghi politici dovrebbero affrontare, tra l'altro, la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e ai flussi finanziari illeciti, la buona governance, l'inclusione dei mercati locali, la promozione dello spirito imprenditoriale e dei contesti imprenditoriali locali, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché politiche che tengano conto della

dimensione di genere.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) ***Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD)*** dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che assoceranno finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD. Gli strumenti di finanziamento combinato esistenti ***per l'Africa sono istituiti dalla decisione C(2015) 5210 della Commissione, mentre quelli per il vicinato dalla decisione di esecuzione C(2016) 3436 della Commissione.*** Ogni piattaforma d'investimento regionale dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo incaricato di assistere la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, formulare pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l'utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da definire.

Emendamento

(5) ***L'EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che assoceranno finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD. Le piattaforme di investimento regionali dovrebbero essere realizzate trasformando gli strumenti di finanziamento combinato esistenti istituiti dalle decisioni della Commissione. Le piattaforme di investimento regionali per l'Africa e per il vicinato dovrebbero essere istituite per prime. Dovrebbe essere possibile estendere l'ambito di applicazione geografica dell'EFSD mediante atto delegato.*** Ogni piattaforma d'investimento regionale dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo incaricato di assistere la Commissione nella definizione ***e nel monitoraggio*** di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, formulare pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l'utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da definire.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Alla luce delle conclusioni della Corte dei conti^{1 bis} in merito all'uso del

finanziamento combinato nelle relazioni esterne dell'Unione, che evidenziavano che per quasi la metà dei progetti esaminati non vi erano prove sufficienti per concludere che le sovvenzioni fossero giustificate e che per un certo numero di questi casi vi erano indicazioni che gli investimenti sarebbero stati realizzati senza il contributo dell'Unione, è fondamentale che si faccia ricorso a questa forma di finanziamento solo qualora la Commissione possa dimostrarne chiaramente il valore aggiunto.

^{1 bis} Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 16/2014 "L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE".

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) L'EFSD dovrebbe impegnarsi pienamente a rispettare i diritti umani e la parità di trattamento nei paesi beneficiari e in relazione a tutti gli attori associati alle attività finanziarie e di investimento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Inoltre, l'EFSD dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un

soppresso

ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD. L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il comitato strategico *dell'EFSD* dovrebbe **garantire** il coordinamento e la coerenza *dell'EFSD* sia con il mandato per i prestiti esterni della **Banca europea per gli investimenti** (BEI) **di cui alla decisione [ancora da adottare]**, che include l'iniziativa sulla resilienza della BEI, sia con lo strumento per gli investimenti ACP²³.

²³ Allegato II dell'accordo di Cotonou.

Emendamento

(7) **È opportuno istituire un comitato strategico dell'EFSD che aiuti la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali e a garantire una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata per le finestre di investimento.** Il comitato strategico dovrebbe **sostenere** il coordinamento, **la complementarità** e la coerenza **generali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, tra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione,** con il mandato per i prestiti esterni della BEI, che include l'iniziativa sulla resilienza della BEI, **e** con lo strumento per gli investimenti ACP²³.

²³ Allegato II dell'accordo di Cotonou.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) ***Inoltre, il comitato strategico dovrebbe aiutare la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali, sostenendo altresì il coordinamento e la coerenza tra le piattaforme regionali al fine di assicurare la complementarità dei vari strumenti di azione esterna. Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica esterna dell'Unione e con i quadri di partenariato con i paesi terzi.***

Emendamento

(8) Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica esterna dell'Unione, ***in particolare con gli obiettivi fondamentali dell'Unione in materia di sviluppo, con le strategie e gli strumenti esistenti, con i quadri di partenariato con i paesi terzi e con gli altri sforzi profusi dall'Unione per affrontare le cause profonde della migrazione, oltre che il rispetto degli impegni assunti in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo. Il Parlamento europeo dovrebbe prendere parte al comitato strategico in qualità di osservatore permanente al fine di garantire il proprio diritto e adempiere al proprio dovere di esercitare un controllo sull'attuazione dell'EFSD.***

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La Commissione e la BEI dovrebbero concludere, e presentare al comitato strategico, un accordo che specifichi le condizioni della loro cooperazione nella gestione della garanzia dell'EFSD.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) L'EFSD dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di

finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili che portano a uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) L'EFSD dovrebbe affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati e sviluppare strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e favorire l'accesso al finanziamento da parte di investitori nazionali e stranieri, in particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, concentrandosi sui settori che possono contribuire a raggiungere risultati in termini di sviluppo sostenibile e promuovendo la partecipazione delle imprese europee.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) La garanzia dell'EFSD non dovrebbe essere utilizzata per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali che hanno un basso impatto sulla creazione di posti di lavoro e che hanno un rapporto costi-benefici tale da rendere tali investimenti non sostenibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento di progetti la cui

realizzazione non sia controversa dal punto di vista ambientale, finanziario e sociale sulla base di una approfondita valutazione indipendente ex-ante e di una adeguata analisi costi-benefici.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 sexies) Le delegazioni dell'Unione europea nei paesi partner dovrebbero promuovere l'accesso all'EFSD e fornire attivamente informazioni sullo stesso, nonché rafforzare la coerenza tra l'uso della garanzia dell'EFSD, l'uso dei finanziamenti combinati nell'ambito delle piattaforme di investimento regionali, la fornitura di una migliore assistenza tecnica mirata e i dialoghi politici nei loro rispettivi paesi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020.

(9) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020, *che può essere prorogato se ritenuto necessario.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) *La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere gestita in modo da garantire la parità di condizioni per le controparti ammissibili, evitare conflitti di interesse ed essere efficiente rispetto all'obiettivo di attirare fondi del settore privato per finanziare gli investimenti e massimizzare l'addizionalità.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, *settore* o finestra d'investimento.

Emendamento

(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri *e i paesi dell'EFTA* dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione o finestra d'investimento *esistente*.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché i fondi del FES devono essere utilizzati per i paesi ammissibili a titolo dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES)²⁵, occorre assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo che 400 000 000 EUR *provenienti* dai fondi dell'11° FES *siano stati assegnati* al fondo

Emendamento

(15) Poiché i fondi del FES devono essere utilizzati per i paesi ammissibili a titolo dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES)²⁵, occorre assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo che *un contributo di* 400 000 000 EUR *proveniente* dai fondi dell'11° FES *sia*

di garanzia EFSD.

stato confermato al fondo di garanzia EFSD. Poiché occorre utilizzare i fondi del FES, la garanzia dell'EFSD dovrebbe comprendere gli investimenti nelle aree da cui sono stati sottratti i fondi originali. Gli impegni finalizzati a garantire il finanziamento del FES sono ammissibili all'APS e le future decisioni del DAC dell'OCSE in materia di strumenti del settore privato dovrebbero essere rispettate.

²⁵ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

²⁵ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Poiché occorre utilizzare i fondi dello strumento europeo di vicinato, istituito mediante il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, è opportuno assegnare un minimo di 100 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti nei paesi partner del vicinato per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia.

^{1 bis} *Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,*

dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire **una maggiore** rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza.

Emendamento

(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio **e informare l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE** sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire **la piena** rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei **e il controllo da parte del Parlamento europeo**. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Al fine di garantire il monitoraggio e la rendicontabilità dell'EFSD e del piano per gli investimenti esterni, il Parlamento europeo può organizzare audizioni nel quadro di un dialogo sugli investimenti con la Commissione, l'Alto rappresentante, la BEI e altri enti finanziari ammissibili come pure con il settore privato e le

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l'ulteriore evoluzione dell'EFSD, la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento dell'EFSD nonché l'uso fatto del fondo di garanzia EFSD. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell'attuazione con la base giuridica, ma anche per stabilire l'applicabilità e la praticabilità del regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Emendamento

(17) Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l'ulteriore evoluzione dell'EFSD, la Commissione, ***insieme a valutatori esterni***, dovrebbe valutare il funzionamento dell'EFSD nonché l'uso fatto del fondo di garanzia EFSD, ***che dovrebbero altresì essere sottoposti ad un processo di consultazione annuale con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile***. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell'attuazione con la base giuridica, ma anche per stabilire l'applicabilità e la praticabilità del regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di ***tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o*** qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento

Emendamento

(18) Al fine di ***combattere la criminalità finanziaria, soprattutto mediante l'individuazione dei casi di frode, corruzione e riciclaggio di denaro, nonché di contrastare*** qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio²⁶, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁷ e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio²⁸.

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

europeo e del Consiglio²⁶, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio²⁷ e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio²⁸.

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per contribuire alla lotta internazionale alla frode, all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti **e non** partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa.

Emendamento

(19) Per contribuire alla lotta internazionale alla frode **fiscale**, all'evasione fiscale, **alla frode, alla corruzione** e al riciclaggio di denaro, **tutti i finanziamenti per mezzo dell'EFSD dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre** le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, **né** partecipano ad alcuna operazione di

finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa *o in un paradiso fiscale. Le controparti devono altresì astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi di pianificazione fiscale aggressiva.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di adempiere agli impegni politici dell'UE in materia di energie rinnovabili e cambiamenti climatici, una quota minima del 20% per i finanziamenti assegnati nell'ambito dell'EFSD dovrebbe essere destinata ad operazioni di finanziamento e di investimento pertinenti a tali settori.

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

(20 ter) I flussi di rimesse verso i paesi in via di sviluppo sono di gran lunga più ingenti dei flussi pubblici per lo sviluppo. Pertanto i progetti o gli strumenti che facilitano il trasferimento delle rimesse e ne riducono i costi dovrebbero poter beneficiare dei finanziamenti assegnati nell'ambito dell'EFSD.

Emendamento

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 20 quater (nuovo)

(20 quater) Al fine di riflettere gli sviluppi politici e la necessità di un intervento dell'Unione a livello mondiale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento che elenca le regioni ammissibili al sostegno della garanzia dell'EFSD. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di un elenco di finestre di investimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016^{1 bis}. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

^{1 bis} *GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.*

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) «addizionalità»: principio che garantisce *non solo che il sostegno della garanzia dell'EFSD non sia inteso a*

Emendamento

(5) «addizionalità»: principio che garantisce *che l'EFSD contribuisca allo sviluppo sostenibile mediante operazioni*

sostituire il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione, **ma anche che il suo fine sia di affrontare i fallimenti del mercato ed evitare** l'esclusione di investimenti pubblici e privati.

che affrontino i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale e che non avrebbero potuto essere realizzate, o non avrebbero potuto dare risultati positivi nella stessa misura, senza il sostegno dell'EFSD. Tale principio richiede altresì che le operazioni dell'EFSD mobilitino nuovi finanziamenti del settore privato, che non siano intese a sostituire il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale e che evitino l'esclusione di investimenti pubblici o privati. Il principio in esame prevede inoltre che i progetti sostenuti dall'EFSD abbiano generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche di investimento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili.

Emendamento

1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di **favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner sostenendo** gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, **massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando fondi del settore privato.**

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro, ai settori socioeconomici e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, **al fine di** affrontare le cause profonde della migrazione **e contribuire al** reinserimento sostenibile dei migranti **rimpatriati** nei loro paesi di origine, **ottimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.**

Emendamento

2. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 **ed è guidato dagli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), dagli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE, nonché dai principi concordati a livello internazionale sull'efficacia dello sviluppo, contribuendo in tal modo alle politiche dell'Unione in materia di sviluppo e di vicinato**, con una particolare attenzione **all'eliminazione della povertà, alla crescita sostenibile e inclusiva di lungo termine**, alla creazione di posti di lavoro **dignitosi**, ai settori socioeconomici e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese. **In tal modo l'EFSD contribuisce, fra l'altro, ad** affrontare le **specifiche** cause **socio-economiche** profonde della migrazione, **promuove il** reinserimento sostenibile dei migranti **che ritornano** nei loro paesi di origine **e rafforza la resilienza delle comunità di transito e d'accoglienza.**

L'EFSD contribuisce inoltre all'attuazione dell'accordo di Parigi concentrando gli investimenti nei settori che promuovono la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Nelle regioni e nei paesi in cui opera, l'EFSD assicura la coerenza con gli obiettivi sanciti negli atti dell'Unione che istituiscono i pertinenti strumenti di finanziamento esterno e con le priorità contenute nei programmi nazionali o regionali, se disponibili.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'EFSD è composto da piattaforme di investimento regionali, ***dove si associano finanziamenti provenienti da strumenti*** di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD.

Emendamento

1. L'EFSD è composto da piattaforme di investimento regionali, ***create sulla base degli strumenti UE*** di finanziamento combinato esistenti ***per l'azione esterna e che associano le loro operazioni di finanziamento combinato con*** la garanzia dell'EFSD.

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione.

Emendamento

2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione. ***La Commissione opera in stretta cooperazione con la BEI, con il sostegno delle altre controparti ammissibili, per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia dell'EFSD. A tale scopo, è istituito un gruppo di lavoro tecnico.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Un comitato strategico *assiste la* Commissione nella gestione dell'EFSD.

Emendamento

Un comitato strategico *fornisce consulenza alla* Commissione nella gestione dell'EFSD.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Esso fornisce un orientamento strategico e sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD. Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali *e* con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza.

Emendamento

Il comitato strategico fornisce un orientamento strategico e sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD ***come pure nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, prestando al contempo particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e agli Stati fragili. Il comitato strategico garantisce che le operazioni dell'EFSD sostengano le priorità strategiche dell'azione esterna e della politica di sviluppo dell'Unione e, in particolare, i relativi principi guida di cui all'articolo 21 TUE e all'articolo 208 TFUE.***

Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, ***la complementarità*** e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali, ***tra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, tra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione e di attuazione dell'Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione,*** con il mandato per le

operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza, *e con lo strumento per gli investimenti ACP.*

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Alto rappresentante ***dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante)***, degli Stati membri e della BEI. La Commissione può invitare altri donatori a diventare membri del comitato strategico tenendo conto, se del caso, del parere del comitato. I paesi partner e le organizzazioni regionali competenti, le controparti ammissibili e ***il Parlamento europeo*** possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante.

Emendamento

2. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Alto rappresentante, degli Stati membri ***contributori*** e della BEI. La Commissione può invitare altri donatori a diventare membri del comitato strategico tenendo conto, se del caso, del parere del comitato. ***Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. Gli osservati designati dal Parlamento europeo hanno il diritto di partecipare appieno alle deliberazioni, senza diritto di voto.*** I paesi partner e le organizzazioni regionali competenti, le controparti ammissibili e ***altri soggetti interessati*** possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Durante la prima riunione il comitato strategico adotta il suo regolamento interno, che include informazioni dettagliate sul numero di riunioni da tenere all'anno, sui diritti di voto dei membri del comitato e sulle relazioni di avanzamento che devono essere presentate dalla Commissione. I verbali e l'ordine del giorno delle riunioni

del comitato strategico sono resi pubblici.

Emendamento 46

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento e l'attuazione dell'EFSD.

Emendamento 47

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Nella fase di attuazione dell'EFSD, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano come deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 8.

Emendamento 48.

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato tiene conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni pertinenti del Consiglio.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Comitati esecutivi regionali

- 1. Ogni piattaforma d'investimento regionale è dotata di un comitato esecutivo.**
- 2. I comitati esecutivi sono incaricati di assistere la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e sull'utilizzo della garanzia dell'EFSD. In particolare, essi offrono orientamenti sulle future proposte di finanziamento, sorvegliano e riesaminano i progetti previsti, analizzano i risultati relativi ai progetti e controllano il portafoglio dei progetti approvati.**
- 3. I comitati esecutivi sono presieduti dalla Commissione e sono composti da rappresentanti della Commissione, dell'Alto rappresentante e degli Stati membri come membri aventi diritto di voto e, se del caso, dalle controparti ammissibili aventi lo status di osservatori. Al Parlamento europeo è concesso lo status di osservatore.**
- 4. La Commissione e l'Alto rappresentante garantiscono lo stretto coinvolgimento delle delegazioni dell'Unione europea e delle controparti ammissibili nei preparativi dei lavori dei comitati esecutivi.**

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, ***iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato.***

Emendamento

1. L'Unione, ***previo attento esame della fattibilità del progetto,*** mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La garanzia dell'EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi partner nelle regioni elencate nell'allegato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis riguardo alla modifica dell'allegato che elenca le regioni ammissibili al sostegno della garanzia dell'EFSD.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia.

3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con ***partner cofinanziatori del settore privato,*** intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, e con le politiche e le strategie dei paesi partner, e *mirano a sostenere* i seguenti obiettivi *generali*:

Emendamento

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono *in linea con le finalità dell'EFSD di cui all'articolo 3. Tali operazioni sono* coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, *come pure* con le politiche e le strategie dei paesi partner. *Le operazioni tengono conto di altro sostegno dell'Unione e internazionale per garantire la complementarità con altre iniziative e sostengono* i seguenti obiettivi:

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) contribuire allo sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla *creazione di posti di lavoro (soprattutto per i giovani e le donne)*, affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione e contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti *rimpatriati* nei loro paesi di origine;

Emendamento

(a) contribuire allo sviluppo economico e sociale *e all'attuazione dell'Agenda 2030*, con particolare attenzione *all'eliminazione della povertà*, alla sostenibilità e alla *promozione di un'occupazione dignitosa, di opportunità economiche, di competenze e di spirito imprenditoriale nonché, in particolare, della parità di genere e dell'autodeterminazione di donne e giovani*, affrontando in tal modo le cause *specifiche* profonde della migrazione, *aumentando la resilienza* e contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti *che rimpatriano* nei loro paesi di origine *nel rispetto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani*;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **puntare ai** settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile, **acqua**, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

Emendamento

(b) **rafforzare i** settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile **e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti**, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, **agricoltura sostenibile** e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) erogare finanziamenti **a favore di** micro, piccole e medie imprese, **con un'attenzione particolare allo sviluppo** del settore privato;

Emendamento

(c) erogare finanziamenti **e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un'attenzione particolare per le aziende locali e per le** micro, piccole e medie imprese, **soprattutto nei paesi meno sviluppati e negli Stati fragili, affrontando i problemi del mercato e cercando di limitarne le distorsioni, nonché promuovendo la partecipazione delle imprese europee;**

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **fornire strumenti finanziari per affrontare** le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, con garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;

Emendamento

(d) **affrontare** le strozzature che ostacolano gli investimenti privati **fornendo strumenti finanziari**, con garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio; **gli strumenti finanziari forniti possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati;**

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) massimizzare la leva finanziaria del settore privato, affrontando gli ostacoli agli investimenti.

Emendamento

(e) massimizzare la leva finanziaria del settore privato, **con particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese**, affrontando gli ostacoli agli investimenti.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) contribuire all'azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell'ambiente, producendo così benefici climatici collaterali e assegnando almeno il 35 % dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscano all'azione per il clima, alle energie rinnovabili e all'efficienza nell'uso delle risorse.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, *in particolare*:

Emendamento

2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che *risolvano le carenze del mercato o le situazioni di investimento subottimali e che*:

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assicurano addizionalità;

Emendamento

(a) assicurano addizionalità, *quale definita all'articolo 2*;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) garantiscono la complementarità con altre iniziative, assicurando che le operazioni dell'EFSD siano chiaramente distinte, in particolare dal mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, *tenendo conto*

Emendamento

(c) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, *con debito*

anche dell'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto;

riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, *e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire maggiori agevolazioni;*

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) sono in grado di ottimizzare la mobilitazione del capitale del settore privato.

Emendamento

(e) sono in grado di ottimizzare, *ove possibile*, la mobilitazione del capitale del settore privato;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) rispettano i principi di efficacia dello sviluppo definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel dicembre 2016, ivi compresi la proprietà, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti; e

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) soddisfano i criteri per gli APS stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e quater) sono attuati nel pieno rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e il diritto internazionale in materia di diritti umani;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La garanzia dell'EFSD non deve essere utilizzata per sostituire la responsabilità del governo di fornire i servizi essenziali.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Caso per caso, la Commissione può consentire di combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

Emendamento

3. Caso per caso, la Commissione può consentire di combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione ***nella misura necessaria al buon esito dei progetti di investimento sostenuti dall'EFSD, purché ciò non comporti una riduzione dei finanziamenti per gli altri obiettivi di sviluppo.***

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***La*** Commissione ***può definire*** finestre d'investimento per regioni o paesi partner specifici, o per entrambi, oppure per settori specifici, per progetti specifici o per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 9 che devono essere coperti dalla garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato. ***Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.***

Emendamento

4. ***Alla*** Commissione è ***conferito il potere di adottare, previa consultazione del comitato strategico, atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'elaborazione di un elenco di finestre d'investimento. Le finestre d'investimento sono definite*** per regioni o paesi partner specifici, o per entrambi, oppure per settori specifici, per progetti specifici o per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 9 che devono essere coperti dalla garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle carenze del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

All'interno delle piattaforme di investimento regionali pertinenti, una quota importante della garanzia dell'EFSD è assegnata ai paesi fragili o colpiti da conflitti, ai paesi privi di sbocco sul mare e ai paesi meno sviluppati.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione istituisce e pubblica un quadro di valutazione degli indicatori che rispecchia i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo, da utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente delle azioni potenziali e reali sostenute dalla garanzia dell'EFSD. La Commissione pubblica i risultati delle sue valutazioni.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) prestiti;

(a) prestiti, *compresi i prestiti in valuta locale*;

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate

(e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate

garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012;

garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012, **e che rivelino quali fattori extra-finanziari ("ambientali, sociali e di governance (ESG)"), come il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse, il disallineamento delle retribuzioni dei dirigenti o la corruzione, essi considerano come parte del loro obbligo fiduciario;**

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce parità di trattamento delle controparti ammissibili e promuove la cooperazione tra queste. Garantisce l'assenza di conflitti di interesse in tutte le fasi di attuazione dell'EFSD. Al fine di garantire la complementarità, le controparti ammissibili forniscono tutte le informazioni pertinenti sulle loro operazioni non EFSD.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le controparti ammissibili possono essere invitate a uno scambio di opinioni presso il Parlamento europeo sulle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate nel presente regolamento.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Copertura e termini **degli accordi riguardanti la** garanzia dell'EFSD

Emendamento

Copertura e termini **della** garanzia dell'EFSD

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono contribuire in garanzie o in contanti al fondo di garanzia EFSD. Previa approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti.

Emendamento

Gli Stati membri **e i paesi dell'EFTA** possono contribuire in garanzie o in contanti al fondo di garanzia EFSD. Previa approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

Emendamento

La Commissione informa **tempestivamente** il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di progetti in determinate regioni, **paesi, settori** o finestre d'investimento.

Emendamento

Su richiesta degli Stati membri **e previa approvazione del comitato strategico**, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di progetti in determinate regioni o finestre d'investimento **esistenti**.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11° FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell'EFSD.

Emendamento

5. Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11° FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell'EFSD, ***in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato di Cotonou.***

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Un importo pari ad almeno 100 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili del vicinato orientale e meridionale a norma del regolamento (UE) n. 232/2014.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli accordi di garanzia sono resi pubblicamente disponibili, con un regime limitato di eccezioni.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese, segnatamente attraverso il rispetto di tutti gli orientamenti, i principi e gli strumenti giuridici concordati a livello internazionale, in particolare quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e quater);

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la remunerazione della garanzia;

(b) la remunerazione della garanzia *che riflette il livello di rischio. In casi debitamente giustificati è possibile sovvenzionare parzialmente la remunerazione al fine di offrire condizioni più favorevoli, in particolare per i paesi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c);*

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) una procedura di ricorso solida, sicura e accessibile per le persone, i lavoratori, le comunità e le organizzazioni della società civile che possano essere danneggiati dalle operazioni delle controparti ammissibili o dagli investimenti sostenuti dall'EFSD.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la quantità di risorse proprie che la controparte è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

Emendamento

(c) la quantità di risorse proprie, ***così come il cofinanziamento del settore privato***, che la controparte è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) eventuali contributi da parte degli Stati membri e di altri donatori;

Emendamento

(b) eventuali contributi da parte degli Stati membri, ***dei paesi dell'EFTA*** e di altri donatori;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

(a) ***eventuali*** eccedenze sono versate nel bilancio generale dell'Unione;

Emendamento

(a) ***fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, eventuali*** eccedenze costituiscono entrate con destinazione specifica interne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 a favore degli strumenti dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo e per il vicinato;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD.

Emendamento

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione:

(a) sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo; e

(b) ove necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD.

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 sono impiegate entro i termini del periodo *di investimento iniziale* di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per riportare la garanzia dell'EFSD all'importo iniziale.

Emendamento

8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 *o qualsiasi eccedenza di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo* sono *innanzitutto* impiegate entro i termini del periodo *massimo* di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per riportare la garanzia dell'EFSD all'importo iniziale.

Emendamento 91

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1**

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi:

(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento;

(b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

(c) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi:

(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento;

(b) una valutazione, in termini aggregati, ***sulla base del quadro di valutazione degli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, dell'addizionalità e*** del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro ***dignitosi, sull'eliminazione della povertà e sulle modalità di contrasto delle cause profonde della migrazione, inclusi, ove possibile, dati aggregati per genere;***

(b bis) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in particolare una valutazione del contributo complessivo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030 e della quota di spesa destinata alla lotta al cambiamento climatico e all'attuazione dell'accordo di Parigi;

(c) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali

di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

(d) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD;

(e) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte;

(f) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

(h) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente.

di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

(d) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD;

(e) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte;

(f) una valutazione *dell'addizionalità e* del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

(h) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;

(h bis) una valutazione delle azioni sviluppate nel quadro del secondo e del terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni e delle sinergie fra queste e le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD, con particolare riferimento ai progressi compiuti in materia di lotta alla corruzione, al crimine organizzato e ai flussi finanziari illeciti, di buona governance, d'inclusione dei mercati finanziari locali, di promozione dello spirito imprenditoriale e delle imprese locali, di rispetto per i diritti umani e lo Stato di diritto, oltre che di politiche elaborate in un'ottica di genere;

(h ter) una valutazione della conformità delle operazioni EFSD con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre **2020**, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. ***La Commissione presenta tempestivamente la relazione nel caso in cui i finanziamenti e le operazioni di investimento approvati assorbano l'intero importo della garanzia dell'EFSD disponibile prima del 30 giugno 2020.***

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre **2019**, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD, ***la sua gestione e il suo effettivo contributo alle finalità e agli obiettivi del presente regolamento.*** La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente ***esterna*** dell'applicazione del presente regolamento, ***accompagnata da una proposta motivata in vista di una modifica del presente regolamento, se del caso, in particolare con l'obiettivo di prorogare il periodo di investimento iniziale di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.***

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il 31 dicembre **2020**, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego del fondo di garanzia EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre **2019**, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego ***e il funzionamento*** del fondo di garanzia EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti ***per la gestione del fondo di garanzia EFSD, l'efficacia e l'addizionalità delle operazioni EFSD. Qualora si ritengano necessari***

adeguamenti del fondo di garanzia EFSD o laddove il fondo di garanzia EFSD sia prorogato oltre il 2020, la relazione di valutazione è accompagnata da una proposta legislativa per modificare di conseguenza il presente regolamento.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Articolo 17

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

Conformemente alla politica di trasparenza e *ai principi generali* dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti.

Emendamento

Articolo 17

Trasparenza, *comunicazione* e pubblicazione delle informazioni

1. Conformemente alla politica di trasparenza e *alle norme* dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni *e di protezione dei dati*, le controparti ammissibili, *in modo proattivo e sistematico*, mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono *agli obiettivi e* all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti. *Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.*

2. *La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di ricorso di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera e bis).*

3. Le controparti ammissibili rendono pubblico il sostegno dell'Unione nelle informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD conformemente al presente regolamento.

4. Le delegazioni dell'Unione europea includono nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e all'opinione pubblica le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall'EFSD.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Meccanismo di ricorso e di trattamento dei reclami

La Commissione istituisce un meccanismo centralizzato di trattamento dei reclami a livello di Unione per tutti i progetti sostenuti dall'EFSD. Le parti interessate dalle operazioni EFSD e le parti interessate insoddisfatte della gestione dei loro reclami da parte dei meccanismi di trattamento dei reclami delle controparti EFSD hanno la possibilità di contattare direttamente il meccanismo dell'Unione di trattamento dei reclami.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) **e le attività sono pertanto soggette alla procedura di discarico a norma dell'articolo 319 TFUE.**

Emendamento 97

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni **di audit.**

Emendamento 98

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 30 giugno 2020, e successivamente ogni tre anni, la Corte dei conti pubblica una relazione speciale sull'uso del fondo di garanzia EFSD nonché sull'efficienza e l'efficacia dell'EFSD.

Emendamento 99

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1**

1. **La Commissione o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie quando**, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

1. **Qualora**, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, **la Commissione o la controparte ammissibile** abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, **appropriazione indebita**, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione, **esse informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.**

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, **appropriazione indebita**, riciclaggio di denaro, **finanziamento del terrorismo, frode ed evasione fiscali** o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

Emendamento

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività, **e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l'indagine e l'eventuale azione giudiziaria.**

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione *e* la frode *lesiva* degli interessi finanziari dell'Unione. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ***d'investimento*** ubicato in una giurisdizione non ***cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o***

Emendamento

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui, ***ma non solo***, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione, la frode ***o altre attività lesive*** degli interessi finanziari dell'Unione. ***In particolare***, le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione ***che non collabora con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale né intrattengono relazioni commerciali con soggetti costituiti in tali***

della Task force "Azione finanziaria".

giurisdizioni. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai principi dell'Unione di buona governance fiscale stabiliti dal diritto dell'Unione, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente paragrafo nei relativi contratti e chiedono una rendicontazione paese per paese in merito al loro rispetto.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 *(la direttiva UE sul riciclaggio di denaro) e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del*

³⁵ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

³⁶ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

³⁵ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

³⁶ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 e 8 è conferito alla Commissione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2020.**
- 3. La delega di potere di cui agli articoli 6 e 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla**

pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6 e 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Allegato (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO

Regioni ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD:

- l'Africa, inclusi i paesi africani firmatari dell'accordo di partenariato di Cotonou;*
- i paesi partner del vicinato elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.*

MOTIVAZIONE

Il 14 settembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta per istituire un nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) volto a mobilitare fino a 44 milioni di EUR di investimenti per l'Africa, il vicinato orientale e il vicinato meridionale dell'Unione con fondi iniziali a titolo del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo per lo sviluppo (FES). Tale iniziativa, ispirata dal piano di investimento per l'Europa lanciato nel 2015, mira a riunire sotto uno stesso fondo, l'EFSD, due elementi:

- un nuovo fondo di garanzia dell'EFSD per 1,5 miliardi di EUR con una dotazione per il 50 % proveniente dal bilancio dell'Unione (350 milioni di EUR) e dal FES (400 milioni di EUR);
- gli strumenti di finanziamento combinato esistenti per l'Africa e per il vicinato (cioè i casi in cui le sovvenzioni dell'Unione sono combinate con prestiti o altri prodotti concessi da istituti finanziari), stimati a un livello di 2,6 miliardi di EUR.

L'EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che associno finanziamenti provenienti dalle garanzie dell'EFSD e gli strumenti di finanziamento combinato (blending facilities) esistenti, e dovrebbe essere gestito dalla Commissione ed eseguito in partenariato con istituti finanziari quali la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e le banche per lo sviluppo internazionali, regionali e nazionali.

L'EFSD è il primo pilastro del piano per gli investimenti esterni, nell'ambito del quale la Commissione intende inoltre rafforzare l'assistenza tecnica nei paesi partner (secondo pilastro) e lavorare al miglioramento del clima per gli investimenti e il contesto politico generale in tali paesi (terzo pilastro). Il piano per gli investimenti esterni rappresenta il punto di incontro di varie iniziative e politiche:

- gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, il programma d'azione di Addis Abeba e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici approvato nella seconda metà del 2015;
- la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea presentata nel giugno 2016 e la revisione del consenso europeo sullo sviluppo del 2017;
- le politiche europee di sviluppo e di vicinato esistenti;
- il quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, lanciato anch'esso nel giugno 2016.

Il presupposto principale è che sostenendo gli investimenti e il coinvolgimento del settore privato con fonti innovative di finanziamento si promuoveranno l'occupazione, la crescita e la stabilità nei paesi in via di sviluppo, affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione. Inoltre, la Commissione ha proposto, in seno al piano per gli investimenti esterni, di estendere il mandato per i prestiti esterni della BEI.

I relatori accolgono decisamente con favore la proposta della Commissione ed esortano le commissioni per gli affari esteri, per lo sviluppo e per i bilanci a cogliere l'opportunità di tale procedura legislativa per perfezionare la progettazione e gli obiettivi dell'EFSD e consentirne

il successo.

In particolare, suggeriscono di lavorare sulle seguenti questioni:

- obiettivi dell'EFSD in relazione ai principi consolidati della politica esterna e di quella per lo sviluppo dell'UE e alla sfida migratoria in corso;
- la struttura di governance e di gestione dell'EFSD, segnatamente i rispettivi mandati del comitato strategico e dei comitati esecutivi e il ruolo della Commissione;
- la definizione delle finestre d'investimento e degli indicatori;
- la coerenza con gli altri pilastri del piano per gli investimenti esterni, con gli altri strumenti e le iniziative dell'Unione e con le attività esterne della BEI;
- l'addizionalità delle operazioni di finanziamento e di investimento dell'EFSD che comportano un rischio maggiore;
- l'impatto aggiuntivo sullo sviluppo, soprattutto per i paesi meno sviluppati;
- le disposizioni sulla responsabilità, la comunicazione delle informazioni e la trasparenza, oltre alle questioni fiscali;
- la procedura per la definizione dell'ambito di applicazione geografico dell'EFSD;
- il ruolo del Parlamento europeo.

12.4.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per gli affari esteri, alla commissione per lo sviluppo e alla commissione per i bilanci

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

Relatore: Indrek Tarand

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per lo sviluppo e la commissione per i bilanci competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell'Unione è necessario per sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato dell'Unione, in quanto strumento per promuovere gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, consentendo in tal modo di affrontare *le* cause profonde della migrazione. Dovrebbe

Emendamento

(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell'Unione è necessario per sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato dell'Unione, in quanto strumento per promuovere gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, consentendo in tal modo di affrontare *una delle principali* cause profonde della

inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).

migrazione. Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, **comprese** le piccole e medie imprese, di **partecipare** in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Emendamento

(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, **segnatamente** le piccole e medie imprese, di **contribuire** in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, **ponendo un accento particolare sulla dimensione "sostenibile"**.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti inizialmente destinati sia a regioni africane (per i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000) sia ai paesi del vicinato, **creando così** opportunità in termini di crescita e occupazione, **massimizzando** l'addizionalità, **realizzando** prodotti innovativi **e attirando** fondi del settore

Emendamento

(4) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti inizialmente destinati sia a regioni africane (per i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, **(l'accordo di partenariato ACP-CE))** sia ai paesi del vicinato. **Ciò dovrebbe offrire** opportunità **aggiuntive** in termini di crescita e occupazione, **massimizzare** l'addizionalità **e contribuire a realizzare** prodotti innovativi

privato.

incoraggiando l'utilizzo di fondi supplementari del settore privato, e promuovendo uno sviluppo sostenibile e un'economia circolare. È necessario assicurare un approccio geografico equilibrato affinché tutti i firmatari dell'accordo di partenariato ACP-CE e tutti i paesi del vicinato abbiano la possibilità di accedere ai finanziamenti nell'ambito del PIE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Alla luce delle conclusioni della Corte dei conti europea^{1 bis}, in merito all'uso del finanziamento combinato nelle relazioni esterne dell'Unione, che evidenziavano che per quasi la metà dei progetti esaminati non vi erano prove sufficienti per concludere che le sovvenzioni fossero giustificate e che per un certo numero di questi casi vi erano indicazioni che gli investimenti sarebbero stati realizzati senza il contributo dell'Unione, è fondamentale che si faccia ricorso a questa forma di finanziamento solo qualora la Commissione possa dimostrarne chiaramente il valore aggiunto.

^{1 bis} Relazione speciale n. 16/2014 "L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE".

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Inoltre, l'EFSD dovrebbe fungere da "sportello unico" **per ricevere** proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e **fornire** un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD. L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato.

Emendamento

(6) Inoltre, l'EFSD dovrebbe fungere da "sportello unico", **ricevendo** proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati, **fornendo indicazioni e tutte le informazioni necessarie agli investitori che desiderano investire in attività di sviluppo e assicurando** un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD. L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti **nello sviluppo sostenibile nei paesi partner** e coinvolgere il settore privato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Inoltre, il comitato strategico dovrebbe aiutare la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali, **sostenendo** altresì il coordinamento e la coerenza tra le piattaforme regionali al fine di assicurare la complementarità dei vari strumenti di azione esterna. Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto **dalla** Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica esterna dell'Unione e con i quadri di partenariato con i paesi terzi.

Emendamento

(8) Inoltre, il comitato strategico dovrebbe aiutare la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali. **Il comitato strategico dovrebbe sostenere** altresì il coordinamento, **la cooperazione** e la coerenza tra le piattaforme regionali, al fine di assicurare la complementarità **e rafforzare le sinergie** dei vari strumenti di azione esterna. Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto **dal primo vicepresidente della** Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di assicurare la coerenza con gli

obiettivi di politica esterna dell'Unione e con i quadri di partenariato con i paesi terzi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La garanzia dell'EFSD non dovrebbe essere utilizzata per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali con un basso impatto sulla creazione di posti di lavoro e il cui rapporto costi/benefici sia tale da rendere insostenibili gli investimenti. La garanzia dell'EFSD dovrebbe finanziare esclusivamente progetti la cui realizzazione non risulti controversa dal punto di vista ambientale, finanziario e sociale, sulla base di una approfondita valutazione indipendente ex-ante e una adeguata analisi costi-benefici.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista ***delle esigenze delle*** regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, settore o finestra d'investimento.

(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista ***del fabbisogno di maggiori investimenti e finanziamenti per i progetti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e creano opportunità occupazionali dignitose nelle*** regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, settore o finestra d'investimento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire una maggiore rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità *e trasparenza*.

Emendamento

(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire una maggiore rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità, *trasparenza ed efficacia a livello di gestione*.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 14/2014^{1 bis} della Corte dei conti europea, la Commissione dovrebbe valutare ogni anno i miglioramenti a livello di capacità di gestione nell'ottica di rendere le operazioni dell'EFSD più efficienti e trasparenti.*

^{1 bis} ***Relazione speciale della Corte n. 14/2014 "Con quali modalità gli organi e le istituzioni dell'UE provvedono a calcolare, ridurre e compensare le proprie emissioni di gas a effetto serra?"***

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con **una particolare** attenzione alla crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro, ai settori socioeconomici e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine, ottimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.

Emendamento

2. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con **principale** attenzione **all'eradicazione della povertà**, alla crescita sostenibile **nel rispetto dei diritti economici, ambientali e sociali**, alla creazione di **un maggior numero di** posti di lavoro **dignitosi**, **alla creazione di un'economia circolare**, ai settori socioeconomici, **al miglioramento dell'accesso ai servizi pubblici**, **all'attenuazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi**, **alla partecipazione delle comunità locali** e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine, ottimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Esso fornisce un orientamento strategico e sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD. Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa

Emendamento

Esso fornisce un orientamento strategico e sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD, **i criteri di ammissibilità degli investimenti destinati alle piattaforme regionali e le politiche e le procedure operative**. Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, **la**

l'iniziativa della BEI per la resilienza.

cooperazione e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza. ***L'operato del comitato strategico sarà controllato in maniera permanente da un comitato direttivo in seno al Parlamento europeo.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Alto rappresentante ***dell'Unione*** per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante), degli Stati membri *e* della BEI. La Commissione ***può invitare*** altri donatori a diventare membri del comitato strategico tenendo conto, *se del caso*, del parere del comitato. ***I paesi partner e*** le organizzazioni regionali competenti, ***le controparti ammissibili e il Parlamento europeo*** possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante.

Emendamento

2. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Alto rappresentante ***dell'Unione*** per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante), degli Stati membri, ***del Parlamento europeo***, della BEI ***e dei paesi partner africani e del vicinato***. La Commissione ***invita*** altri donatori a diventare membri del comitato strategico tenendo conto del parere del comitato. Le organizzazioni regionali competenti ***e altre parti interessate quali i gruppi della società civile*** possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante. ***Il comitato strategico assicura che una vasta gamma di parti interessate nei paesi partner sia adeguatamente consultata.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Unione mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia

Emendamento

1. L'Unione, ***previo attento esame della fattibilità del progetto***, mette a

irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato.

disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Criteri di ammissibilità per l'uso della garanzia dell'EFSD

Emendamento

Criteri di ammissibilità ***ed esclusione*** per l'uso della garanzia dell'EFSD

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, e con le politiche e le strategie dei paesi

Emendamento

1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione (in particolare quelle di sviluppo e di vicinato) e con le politiche e le strategie dei paesi

partner, e mirano a sostenere i seguenti obiettivi generali:

partner, e mirano a sostenere i seguenti obiettivi generali:

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) contribuire allo sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla creazione di posti di lavoro (soprattutto per i giovani **e le donne**), **affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione e contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine;**

(a) contribuire **all'eliminazione della povertà**, allo sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla creazione **sostenibile** di posti di lavoro **dignitosi**, soprattutto per i giovani, **le donne e le persone a rischio di esclusione;**

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) puntare ai settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano), al fine di migliorare il

(b) puntare ai settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano **e l'economia circolare**), al fine di migliorare il contesto

contesto socioeconomico;

socioeconomico, *tenendo conto al contempo delle priorità dei beneficiari della garanzia dell'EFSD;*

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) coinvolgere la popolazione residente nelle aree interessate nella definizione dei progetti finanziati;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) erogare finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese, con un'attenzione particolare allo sviluppo *del* settore privato;

(c) erogare finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese, con un'attenzione particolare allo sviluppo *di un* settore privato *locale stabile e sostenibile nel tempo;*

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) non essere in alcun modo collegate a giurisdizioni non cooperative ai sensi dell'articolo 20;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, in particolare:

Emendamento

2. La garanzia dell'EFSD ***previene i profitti esorbitanti e/o la monopolizzazione dei servizi e, allo stesso tempo***, va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, in particolare:

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) ***sono*** economicamente e finanziariamente sostenibili, tenendo conto anche dell'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto;

Emendamento

(c) ***risultano*** economicamente e finanziariamente sostenibili, tenendo conto anche dell'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) rispettano i diritti umani sanciti dal diritto internazionale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La garanzia dell'EFSD non sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che:

(a) sono legate al settore militare o a

quello della sicurezza,

(b) sostengono lo sviluppo dell'energia nucleare,

(c) continuano a promuovere la dipendenza da combustibili fossili e carbonio,

(d) comportano ingenti costi ambientali esterni, in particolare nell'ambito delle infrastrutture su vasta scala,

(e) operano in settori o progetti che rischiano di minare i diritti umani nei paesi partner, segnatamente quelli delle comunità locali e indigene, come ad esempio lo sfollamento forzato della popolazione, il land grabbing, il paramilitarismo o le attività in aree disboscate. Una valutazione di impatto ambientale e dei diritti umani ex ante, a disposizione del pubblico, è svolta per l'individuazione di detti rischi.

(f) inducono a sospetti di violazioni ambientali e danni sociali o alle comunità locali, tenendo conto del principio di precauzione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione *sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD.*

Emendamento

7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione:

a) sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo, e

b) ove necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi:

Emendamento

1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi, ***presentati in un formato specifico per paese:***

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento;

Emendamento

(a) una valutazione ***indipendente*** delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, ***in particolare con il principio di addizionalità;***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) una valutazione sul conseguimento degli obiettivi di

investimento globali fissati dal comitato strategico in conformità dell'articolo 5;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) una valutazione del contributo complessivo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) una valutazione della quota di finanziamento destinata alle operazioni di finanziamento e di investimento pertinenti per gli impegni politici dell'Unione in materia di energia rinnovabile, efficienza energetica e cambiamento climatico;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quinquies) una valutazione della qualità degli interventi previsti dalla garanzia EFSD e dell'esposizione al rischio correlato, di natura politica, operativa o finanziaria;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati *ed effettivi* e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

Emendamento

(b) una valutazione, in termini aggregati *e a lungo termine*, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati *e conseguiti* e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

Emendamento

(f) una valutazione *indipendente* del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti;

Emendamento

(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti *nonché una indicazione dei rischi derivanti da future attivazioni della garanzia dell'EFSD*;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta tempestivamente la relazione nel caso in cui i finanziamenti e le operazioni di investimento approvati assorbano l'intero importo della garanzia dell'EFSD disponibile prima del 30 giugno 2020.

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento, **compresa una valutazione dell'impatto e dei risultati dell'EFSD**. La Commissione presenta tempestivamente la relazione nel caso in cui i finanziamenti e le operazioni di investimento approvati assorbano l'intero importo della garanzia dell'EFSD disponibile prima del 30 giugno 2020.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego del fondo di garanzia EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

Emendamento

2. Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l'impiego **e il funzionamento** del fondo di garanzia EFSD. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti **sulla gestione del fondo di garanzia EFSD e l'efficacia e l'addizionalità delle operazioni EFSD. Qualora si ritengano necessari adeguamenti del fondo di garanzia EFSD o laddove il fondo di garanzia EFSD sia esteso oltre il 2020, la relazione di valutazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a modificare di**

conseguenza il presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti.

Emendamento

Sono pubblicati tempestivamente processi verbali esaurienti delle riunioni del comitato strategico. Non appena è approvata un'operazione coperta dalla garanzia dell'EFSD, il quadro di indicatori di valutazione è reso pubblico.

Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Le controparti ammissibili agevolano inoltre l'accesso alle informazioni relative alle basi giuridiche vigenti e pubblicizzano in modo strategico le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ottica di sensibilizzare i cittadini, l'opinione pubblica ed eventuali investitori privati circa le attività del

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento

1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ***ed è pertanto soggetta alla procedura di discarico a norma dell'articolo 319 TFUE.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni ***di audit.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 30 giugno 2020, e successivamente ogni tre anni, la Corte dei conti pubblica una relazione speciale sull'uso del fondo di garanzia EFSD

nonché sull'efficienza e l'efficacia dell'EFSD.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***La Commissione o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie quando***, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, ***abbiano*** motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento

1. ***Qualora***, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, ***la Commissione abbia*** motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione, ***essa o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e gli forniscono le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'OLAF ***può svolgere*** indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione

Emendamento

L'OLAF ***svolge*** indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro, ***finanziamento del terrorismo, frode fiscale, criminalità organizzata*** o

in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.

Emendamento

Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività **e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l'indagine e l'eventuale azione giudiziaria.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, **tra cui** il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione **e** la frode **lesiva** degli interessi finanziari dell'Unione. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione

Emendamento

1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, **compresi (ma non solo)** il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione, la frode **o altre attività lesive** degli interessi finanziari dell'Unione. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato

non cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria".

in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria".

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.

Emendamento

2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 (*direttiva UE antiriciclaggio*).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e istituzione della garanzia EFSD e del fondo di garanzia EFSD		
Riferimenti	COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)		
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	AFET 27.10.2016	DEVE 27.10.2016	BUDG 27.10.2016
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 1.12.2016		
Relatore per parere Nomina	Indrek Tarand 15.11.2016		
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	16.2.2017		
Esame in commissione	22.3.2017		
Approvazione	12.4.2017		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	18 2 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

18	+
ALDE	Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula
PPE	Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt
S&D	Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan
GREENS	Bart Staes, Indrek Tarand

2	-
EFDD	Jonathan Arnott
PPE	Joachim Zeller

3	0
EFDD	Marco Valli
ENF	Jean-François Jalkh
GUE/NGL	Luke Ming Flanagan

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e istituzione della garanzia EFSD e del fondo di garanzia EFSD			
Riferimenti	COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)			
Presentazione della proposta al PE	14.9.2016			
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	AFET 27.10.2016	DEVE 27.10.2016	BUDG 27.10.2016	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	INTA 27.10.2016	CONT 1.12.2016	ECON 27.10.2016	LIBE 27.10.2016
Pareri non espressi Decisione	INTA 12.10.2016	ECON 12.10.2016	LIBE 4.10.2016	
Relatori Nomina	Eduard Kukan 11.10.2016	Doru-Claudian Frunzuliță 11.10.2016	Eider Gardiazabal Rubial 11.10.2016	
Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	16.2.2017			
Esame in commissione	28.2.2017	8.3.2017	21.3.2017	11.4.2017
Approvazione	24.4.2017			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	75 9 5		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzuliță, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Laima Liucija Andrikiienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kshetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil			
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner,			

	Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck
Deposito	25.4.2017

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

75	+
ALDE	Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck
PPE	Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin
S&D	Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kshetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala
Verts/ALE	Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana

9	-
ECR	Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil
ENF	Marco Zanni, Stanisław Żółtek
NI	Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos

5	0
EFDD	Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli
GUE/NGL	Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti